

Liquidazione del patrimonio con redditi futuri **Sentenza del Tribunale di Lucca**

Il Tribunale di Lucca, con decreto di apertura della liquidazione *ex art. 14 ter l. 3/2012* ha accolto la domanda di liquidazione del patrimonio con soli redditi futuri presentata dal debitore. Il caso affrontato è di particolare interesse non solo perché il Giudice si è conformato alla recente giurisprudenza che ha riconosciuto ammissibile alla liquidazione del patrimonio con soli redditi futuri (nel caso in esame costituiti dal solo reddito da lavoro dipendente) ma anche per due ulteriori aspetti.

In primo luogo, perché accogliendo la domanda del debitore, ha previsto una durata della liquidazione in 6 anni e ciò al fine di consentire un maggiore soddisfacimento dei creditori.

In secondo luogo, in quanto l'esposizione debitoria era quasi integralmente costituita da debito erariale (pari ad € 333.939,33) originato dalla notifica di 5 avvisi di accertamento per gli anni 2008/2012.

Poiché il Giudice ha quantificato in € 800,00 le spese necessarie per il mantenimento del debitore, quest'ultimo, tenuto conto dell'ammontare della busta paga, dovrà versare circa € 500,00 mensili a favore della procedura.

Conseguentemente, il debitore, ove sussistano i presupposti per l'esdebitazione, al termine dei 6 anni della procedura di liquidazione potrà liberarsi dei debiti pregressi avendo versato alla procedura liquidatoria € 36.000,00 a fronte di un debito complessivo (comprensivo di quello bancario) di € 375.895,53.

Nel caso di specie, dunque, evidenti sono i potenziali benefici della procedura di sovraindebitamento.

Avv. Lorenzo Ferrara

Produzione riservata – 2 marzo 2022

N.3/2022 RG Sovr.

Oggetto: domanda di liquidazione del patrimonio proposta da [REDACTED]

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione Civile – Fallimentare

Decreto di apertura di procedura di liquidazione del patrimonio

Il Giudice designato, dott. Carmine Capozzi,

vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012 depositata da A. [REDACTED]

[REDACTED] (C. [REDACTED]), rappresentato e difeso come in ricorso;

letta la relazione particolareggiata del professionista dell'OCC di Lucca;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/2012 atteso che: 1) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. 3/2012; 2) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a provvedimenti previsti dal predetto capo; 3) risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14-ter, co. 3 l. 3/2012; 4) la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

considerato che il passivo ammonta complessivamente ad € 375.893,53 ed è in prevalenza (per euro 333.939,33) riconducibile ad una rilevante esposizione fiscale maturata negli anni d'imposta dal 2008 al 2012;

considerato che l'attivo patrimoniale liquidabile risulta composto, in sostanza, dai soli redditi da lavoro dipendente (il ricorrente svolge l'attività di cuoco alle dipendenze della Pietrasanta Ristorazione srl);

considerato che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

atteso che parte debitrice ha esposto spese necessarie al suo mantenimento per € 1.100,00 netti mensili, offrendo quindi alla procedura di liquidazione la somma eccedente tale importo ricavata dalla propria attività di lavoratore dipendente; che, tuttavia, tale importo appare eccessivo tenuto conto, per un verso, del lavoro svolto dal ricorrente (cuoco) che certamente porta ad una riduzione, se non ad un azzeramento, delle spese di carattere alimentari e, per altro verso, che il ricorrente vive da solo e non ha familiari a carico; che appare pertanto più equo determinato l'importo sottratto alla liquidazione in euro 800,00 mensili;

osservato che il reddito mensile è gravato da pignoramento del quinto a favore dell'Agenzia delle Entrate; che l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, secondo l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale preferibile, determina la cessazione (ex nunc) degli effetti dell'assegnazione del quinto dello

stipendio effettuata in sede esecutiva (espropriazione presso terzi, fattispecie cui è equiparabile l'atto di pignoramento presso terzi ex art.72 bis DPR riscossione);

ritenuto che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a e b e che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità della liquidazione, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14-quinquies l. 3/2012;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies l. 3/2012 di [REDACTED] per la durata di sei anni, come richiesto dal ricorrente;

Nomina liquidatore il dott. [REDACTED] dell'ODCEC di [REDACTED]

Fissa a norma dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in una somma pari ad € 800 netti mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione;

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-quinquies co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter e che cessino gli effetti del provvedimento di pignoramento presso terzi a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione emesso ex art.72 bis DPR Riscossione (atto di pignoramento n. [REDACTED], meglio individuato nel ricorso e nei documenti ad esso allegati);

Dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

Autorizza il debitore a usare la bicicletta indicata in ricorso, escludendo il bene dalla liquidazione;

Autorizza il liquidatore ad aprire un conto corrente intestato alla procedura sul quale saranno versate tutte le entrate della procedura e dispone che il liquidatore possa eseguire con tali somme i pagamenti della procedura senza necessità di specifica autorizzazione di questo giudice, fatta eccezione per il pagamento del compenso a lui spettante;

Dispone che il liquidatore relazioni con periodicità annuale sullo stato di attuazione del programma di liquidazione previsto dall'art.14-quinquies L.3/2012 e in tale sede rendiconti le entrate e le uscite di periodo con i relativi giustificativi di spesa, allegando anche l'estratto del conto corrente intestato alla procedura.

Ulteriori disposizioni relative ai riparti e al rendiconto.

1.- Il liquidatore provvede alla ripartizione del ricavato della liquidazione mediante riparti parziali, ove previsti dal programma di liquidazione, o riparto finale.

Il liquidatore comunica il progetto di ripartizione (parziale o finale) ai creditori per mezzo PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e provvede successivamente a depositarlo in cancelleria, in uno alla prova delle comunicazioni.

I creditori possono proporre al liquidatore osservazioni al progetto di ripartizione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

In difetto di osservazioni, il progetto si intende approvato e diviene esecutivo e il liquidatore può procedere ai relativi pagamenti. A tal fine, il liquidatore deposita una nota in cancelleria, con cui dà atto che nel termine assegnato non sono state proposte osservazioni.

In caso di osservazioni, se il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto di distribuzione e lo comunica ai creditori con le modalità sopra indicate.

Se il liquidatore ritiene di non accogliere le osservazioni, rimette gli atti, con le proprie controdeduzioni, al giudice delegato che provvede alla formazione del progetto di distribuzione.

2.- Terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta il rendiconto della propria attività al giudice delegato che, verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, ne dispone il deposito in cancelleria e la comunicazione mediante PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al debitore e ai creditori, i quali hanno termine di quindici giorni dalla comunicazione per proporre al liquidatore le proprie osservazioni.

In assenza di osservazioni, il giudice delegato approva il rendiconto. A tal fine, il liquidatore deposita una nota in cancelleria, con cui dà atto che nel termine assegnato non sono state proposte osservazioni.

In caso di osservazioni, se il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, apporta le necessarie rettifiche al rendiconto e lo comunica al debitore e ai creditori con le modalità sopra indicate, oltre a depositare copia del rendiconto rettificato in cancelleria.

Se il liquidatore ritiene di non accogliere le osservazioni, rimette gli atti con le proprie controdeduzioni al giudice delegato che provvede ad approvare o meno il rendiconto indicando, in caso di mancata approvazione, gli atti necessari al compimento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni al rendiconto ed assegnando un termine per la loro esecuzione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 28/02/2022.

Il Giudice
Carmine Capozzi